



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI N.1 SISTEMA ANALITICO FILMARRAY PER L'IDENTIFICAZIONE DI PATOGENI CAUSANTI INFEZIONI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E DEL FLUSSO CIRCOLATORIO OCCORRENTE ALLA SC LABORATORIO ANALISI DELL'ASL CN2.**

**GARA N.7618937 CIG 8126050498**

**ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Il presente Capitolato ha per oggetto, la fornitura di n. 1 sistema analitico per l'identificazione di patogeni causanti infezioni del sistema nervoso centrale meningitis/encefaliti/meningoencefaliti e infezioni del flusso circolatorio (FILMARRAY) occorrente alla SC. Laboratorio analisi dell'ASL CN.2 tramite trattativa diretta sul portale MEPA

**Art. 2 – DURATA E IMPORTO:**

L'importo a base di gara, ammonta ad € 105.500,00 I.V.A. esclusa comprensivo degli oneri di interferenza (quantificabili in € 500,00) Non soggetti a ribasso) e comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo di cui all'art. 63 comma 3 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. così suddiviso

- ✓ **Noleggio di n. 1 Sistema Filmarray comprensivo di manutenzione tecnica Full Risk € 60.000,00 di cui € 36.000,00 per 36 mesi e € 24.000,00 per l'eventuale rinnovo di 24 mesi;**
- ✓ **Reagenti, calibratori, controlli e materiale dedicati per effettuare i test € 45.000,00 di cui € 27.000,00 per 36 mesi e € 18.000,00 per l'eventuale rinnovo di 24 mesi;**
- ✓ **Oneri di interferenza (non soggetti a ribasso): € 500,00+ I.V.A.**

**Gli oneri relativi al DUVRI (rischi di interferenza) dovranno essere compresi nella prima fattura della fornitura riferita all'attrezzatura.**

Il contratto oggetto della presente procedura avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 63 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Azienda si avvale della facoltà di affidare per 48 mesi, la fornitura, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Azienda si riserva inoltre allo scadere del contratto il diritto di proroga alle medesime condizioni contrattuali, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tale caso verrà data comunicazione per iscritto all'Appaltatore prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC.

**ART. 3 - DESCRIZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE – QUANTITATIVI PRESUNTI**

La fornitura oggetto del presente capitolato è riferita al materiale sotto indicato con le seguenti caratteristiche tecniche:

N.1 Sistema FilmArray Biofire Sistema Automatico per Multiplex PCR completamente integrato (estrazione, amplificazione e rilevazione) e automatizzato per la diagnostica rapida mediante

tecnologia FilmArray di microrganismi patogeni a DNA ed RNA anche ricondizionato

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Fornitura dei relativi reagenti, calibratori, controlli, materiali di consumo e di quanto altro necessario all'esecuzione di relativi test

- n.60 pannelli/anno Infezioni flusso circolatorio
- n.60 pannelli/anno meningo/encefaliti

I reagenti, i calibratori, i materiali di controllo, i prodotti consumabili, la strumentazione, nonché i relativi accessori, devono soddisfare i requisiti essenziali prescritti dal D.Lgs. n.332/200 in attuazione della direttiva 98/79/ce relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro IVD e recare la relativa marcatura CE apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sui dispositivi in questione e sulle confezioni commerciali.

**Tutti i software forniti dovranno essere rispondenti al GDPR.**

#### **ART. 4 - FORMAZIONE**

L'Impresa concorrente dovrà fornire un adeguato piano di corsi di addestramento rivolto al personale medico, sanitario e tecnico addetto alla fornitura.

Al fine di consentire la massima partecipazione, i corsi dovranno essere proposti in un numero di edizioni sufficienti all'addestramento del personale dedicato.

L'addestramento dovrà essere svolto per un numero di giorni adeguato anche non continuativi, presso il luogo di installazione delle apparecchiature e relativamente a tutte le parti fornite.

Tale addestramento dovrà essere svolto previo accordo con gli operatori coinvolti.

Deve essere fornita la descrizione del contenuto dei corsi, nell'ottica di fornire almeno:

- la conoscenza dei principi di funzionamento della fornitura,

#### **Art. 5 – CAMPIONATURA**

Non è richiesta per la partecipazione alla gara, l'invio di campionatura. L'Azienda si riserva comunque la facoltà di richiederla successivamente, qualora ciò si rendesse necessario per la valutazione della conformità dei prodotti.

#### **ART. 6 - MANUALI**

La seguente documentazione, redatta in lingua italiana, dovrà essere consegnata, dalla ditta aggiudicataria, entro la data del collaudo in forma cartacea e su supporto informatico:

- Manuale tecnico e di service
- Manuale d'uso in doppia copia, in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche e/o integrazioni e dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

#### **ART. 7 –ASSISTENZA FULL RISK**

Il servizio di assistenza tecnica, di quanto in oggetto, sarà della durata di 36 mesi del tipo "Full risk" a partire dalla data di collaudo definitivo della fornitura. La manutenzione full risk comprenderà anche i danni accidentali (cadute e urti), per tutta la durata del contratto.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature e/o singole componenti e/o accessori, per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili agli operatori.

La manutenzione "Full risk" comprenderà tutti gli adeguamenti normativi regionali, nazionali ed europei.

Dovranno essere indicate, nella documentazione tecnica presentata, "Art. 9) Modalità di formulazione e presentazione offerte" al punto **8) Documento attestante "Assistenza tecnica full risk"**, le procedure di attivazione dei servizi di manutenzione e assistenza proposte.

E' chiesto all'offerente di indicare, al punto **8) Documento attestante "Assistenza tecnica full risk"** ("Art. 9) Modalità di formulazione e presentazione offerte) per le categorie di malfunzionamento/assistenza sotto elencate:

- Il tempo di intervento: tempo trascorso dalla presa in carico della richiesta al contatto con personale preposto dell'Azienda sanitaria da parte di un tecnico della Ditta preposta all'attività di manutenzione e assistenza in caso di intervento da remoto o di presenza del tecnico presso l'apparecchiatura in caso di necessità di intervento sul posto;
- Il tempo di risoluzione: tempo di ripristino delle funzionalità compromesse o di chiusura della richiesta di assistenza con conferma di soddisfazione da parte del richiedente.

Nella tabella seguente sono indicati i parametri minimi dei tempi di risposta/intervento/risoluzione e di modalità operative. Ogni offerta dovrà riportare tempi uguali o inferiori per ciascuna delle casistiche indicate ed entro le modalità operative indicate e un numero illimitato di interventi su chiamata

Tipo di servizio	Giorni settimanali	Orario	Tempo di intervento
Servizio di assistenza telefonica	Tutti i giorni della settimana (esclusa domenica e festivi)	8,00 alle ore 18,00	5'
Intervento di manutenzione correttiva	Lu-Ve esclusi festivi	8,00 alle ore 18,00	24 ore

### **Manutenzione Correttiva**

La manutenzione correttiva su chiamata per la risoluzione di un guasto (illimitati interventi su chiamata) comprendente anche le parti di ricambio con tempi di intervento e tempi di ripristino massimi contenuti secondo la tabella di cui in precedenza;

### **Art. 8 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono legittimati a presentare offerta nella presente procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 80 e 82 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

### **Art. 9 – MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE**

Le offerte devono essere presentate entro e non il giorno **30/12/2019 ore 12:00**, secondo le

indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA.

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ovvero per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

**I documenti richiesti devono essere forniti tramite piattaforma MEPA.**

## A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

- 1) **Lettera di invito** firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- 2) **Capitolato speciale di gara** firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma
- 3) **Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) (Allegato A) firmato dal legale rappresentante dell'impresa.**

Il concorrente compila il DGUE (**Allegato A**) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sul sito della Stazione Appaltante al seguente indirizzo [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it) amministrazione trasparente - Bandi e Contratti secondo quanto di seguito indicato.

- **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (a cura della stazione appaltante);**
- **Parte II – Informazioni sull'operatore economico (a cura del concorrente)**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

- P.I./Cod. Fisc. 02419170044*
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
  - 5) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dichiarati in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

#### **Il concorrente, allega:**

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- **Parte III – Motivi di esclusione (a cura del concorrente)**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 (Sez. A-B-C-D del DGUE).
  - **Parte IV – Criteri di selezione (a cura del concorrente)**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

    - 1) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale **se richiesti**
    - 2) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria **se richiesti**;
    - 3) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica **se richiesti**;
    - 4) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale **se richiesti**.
  - **Parte VI – Dichiarazioni finali ( a cura del concorrente)**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti compresa la firma.

## Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

4) **Allegato B - Patto di integrità** firmato dal legale rappresentante della ditta partecipante;

5) **Allegato C - "Informativa per i trattamento dei dati personali"** firmata per accettazione.

6) **Garanzia provvisoria:**

- **pari al 2%** dell'importo presunto dell'appalto (**€ 1.270,00**) sotto forma di cauzione o fidejussione, ovvero garanzia ridotta del 50% (**€ 635,00**) allegando, in base all'art. 93 comma 7 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., le eventuali certificazioni ivi indicate.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- A. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- B. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento con bonifico tramite versamento sul conto corrente bancario **utilizzando l'IBAN IT28 O 03111 22501 000000033116**;
- C. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per *180* giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed **essere prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal

pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). <sup>P.I./Cod. Fisc. 02419170044</sup>

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria è a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

7) **Dichiarazione di un fideiussore**, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

8) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

Tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla procedura di gara devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Anac (servizi – servizi ad accesso riservato – AVCPass operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, ed acquisire il "PassOE" (Documento che attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass), da inserire nella documentazione amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Si precisa che:

1. il mancato inserimento del presente documento all'interno della documentazione amministrativa – non sarà motivo di esclusione dalla gara né di sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, ma sarà oggetto di richiesta di integrazione senza applicazione di sanzione. La non integrazione del documento nei termini sarà oggetto di esclusione dalla gara.
2. in caso di accertato malfunzionamento del sistema Avcpass e al fine di agevolare il celere svolgimento della procedura di gara, la stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione di carattere generale, nonché di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, mediante richiesta scritta al concorrente della relativa documentazione cartacea, prodotta nelle forme di legge.
3. nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, dovrà essere inserito anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.



**Si richiede, ai fini della comprova dei requisiti dell'AVCPASS, di allegare copia del documento di identità in corso di validità corredato da codice fiscale di tutti i soggetti con potere di firma.**

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

9) **Modello DUVRI** Documento unico per la Valutazione dei rischi interferenti – DUVRI allegato D datato e sottoscritto per presa visione. Corredato dagli allegati 1 e 2:

– **Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà** compilato e firmato da parte di tutte le ditte partecipanti;

– **Allegato 2 – Verbale riunione di cooperazione e coordinamento** firmato per presa visione;

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione di gara **con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## **B) “DOCUMENTAZIONE TECNICA”**

La ditta offerente dovrà presentare la documentazione tecnica tramite piattaforma MEPA, come di seguito specificato:

1. **schede tecniche dei prodotti offerti**, nelle quali devono essere indicate le caratteristiche tecniche e particolari dei prodotti offerti, denominazione commerciale, codici, CND, repertorio ecc...
2. **schede tecniche di sicurezza** a 16 punti da cui si evinca la rispondenza dei reagenti offerti ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, in modo particolare dovrà essere riportato:
  - ◆ denominazione delle sostanze e loro formulazione
  - ◆ misure di cautela durante la manipolazione
  - ◆ caratteristiche tossicologiche
  - ◆ possibili vie di contatto
  - ◆ misure di primo soccorso da adottare in caso di accidentale contatto
- 3 **depliant illustrativo** e descrittivo dei prodotti offerti
- 4 **l'Allegato F) - Modulo Compliance GDPR** compilato e sottoscritto a cura del fornitore;
- 5 **Allegato G)** Piano Aziendale Misure di sicurezza ICT (AGID) – Prescrizioni per fornitori  
– Sottoscritto su ogni pagina,

**6 Allegato H)** “Comunicazione Amministratore Sistema e dichiarazione adozione misure di sicurezza” compilato

**7 piano di formazione** (come da Art. 3 del presente capitolato speciale di gara) contenente:

- ◆ descrizione delle modalità e contenuto dei corsi di addestramento rivolto al personale medico, sanitario e tecnico addetto alla fornitura;

**8 documento attestante “Assistenza tecnica Full Risk** (specificando quanto richiesto all’art. 7)

**9 dichiarazioni di conformità** alle norme attualmente in vigore e dichiarazione marchio CE

**10 Dichiarazione** circa l’attuazione dei “Regolamenti Europei REACH e CLP” redatto compilando i. modello **allegato I)**

**11 Dichiarazione “Segreti tecnici e commerciali”**

L’operatore economico concorrente deve **dichiarare** quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs. N. 50/2016).

In base a quanto disposto dall’art. 53 comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente.

L’operatore economico concorrente deve quindi **allegare una dichiarazione** denominata **“SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”**, **da inserire nella documentazione Tecnica**, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La stazione appaltante si riserva di imporre agli operatori economici concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta dell’operatore economico concorrente entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall’articolo 76 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

**La documentazione prodotta dovrà essere in lingua italiana.**

**Il Responsabile della Struttura utilizzatrice esprimerà, un parere di conformità rispetto alla caratteristiche tecniche richieste e verificherà che, il prodotto offerto, soddisfi le esigenze a cui è destinato funzionalmente**

### **C) “OFFERTA ECONOMICA”**

L'offerta, oltre quella generata dal sistema, dovrà essere redatta in PDF, sul prospetto allegato (**Modulo Offerta Allegato E**), non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, compilato in ogni sua parte, datato, con timbro della ditta partecipante, firmata digitalmente sul portale MEPA, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma (la cui procura deve essere allegata all'offerta economica):

- dell'impresa singola;
- di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio, in caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile

**Il prezzo a base d'asta indicato nel fac-simile offerta non è superabile pena l'esclusione dalla gara, parimenti sarà esclusa l'offerta incompleta ovvero difforme dal fac-simile offerta (Allegato I).**

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento rispetto al prezzo a base d'asta indicato sul prospetto (Modulo Offerta – **Allegato E**).

L'offerta vincolerà l'aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.

Nell'offerta dovranno essere specificati (non considerati a fini dell'aggiudicazione):

- Elenco degli eventuali materiali di consumo e accessori, con l'indicazione del relativo prezzo, CND e Repertorio (se presenti).

**Tali quotazioni non saranno considerate ai fini dell'aggiudicazione.**

**L'offerta dovrà essere corredata da una relazione** dalla quale si deve evincere una scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di prezzo, in particolare nei costi di coordinamento, nei costi di ammortamento dei mezzi necessari all'espletamento della fornitura, nei costi generali, nell'utile di impresa riferito al presente appalto, nei costi della sicurezza aziendale che devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura ed infine nella formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

### **Art. 10– CONDIZIONI DI FORNITURA**

#### **Reagenti, Calibratori, controlli e materiale di consumo**

La fornitura deve comprendere tutto il materiale necessario al corretto funzionamento del sistema analitico

Il fornitore deve impegnarsi ad integrare gratuitamente il materiale diagnostico consumato per le ripetizioni di esami causati da motivi indipendenti dall'operatore o da altri eventi esterni e riconducibili ad inconvenienti legati ai kit o alla strumentazione.

L'ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla Struttura competente dell'ASL tramite fax o posta elettronica che ne indicheranno la quantità, il giorno e la sede presso la quale deve essere effettuata la consegna.

La consegna del materiale dovrà essere effettuata entro 10 gg. dalla data dell'ordine. In casi particolari, qualora l'Azienda Sanitaria dichiari l'ordine "urgente, la consegna dovrà avvenire entro 48 ore dalla data dell'ordine trasmesso via fax.

Le consegna dovrà essere corredata del relativo DDT senza il quale la ditta non potrà pretendere alcun corrispettivo.

La consegna di quanto ordinato, dovrà essere effettuata franca di ogni spesa (imballo, doganali, trasporto e facchinaggio compresi) nel luogo e nell'orario indicato nell'ordinativo, con ogni onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell'IVA, che per legge, è a carico dell'acquirente.

**L'Azienda non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.**

Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura è demandato al personale preposto al ritiro.

Il materiale non rispondente ai requisiti verrà restituito, con l'obbligo per il fornitore di sostituirlo tempestivamente con altro che abbia i requisiti richiesti. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti od occulti delle merci consegnate, non rilevati all'atto della consegna.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto dall' Azienda Sanitaria al controllo, il quale potrà respingere i prodotti ritenuti a suo insindacabile giudizio non accettabili, perché non rispondenti alle norme previste nel presente capitolato o alle caratteristiche richieste e dichiarate non conformi alle normative vigenti.

In tal caso la ditta fornitrice dovrà provvedere all'immediata sostituzione dei prodotti da effettuarsi entro 48 ore.

A parziale deroga dell'art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell'obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata a ciascun azienda.

Il fornitore sarà tenuto a consegnare materiale di recente produzione, così da disporre, al momento del ricevimento, di almeno  $\frac{3}{4}$  del periodo di validità.

Le consegne dovranno essere effettuate in base al materiale ordinato, il luogo di consegna verrà indicato nell'ordine e potrà essere:

**PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERDUNO – MAGAZZINO ECONOMALE  
STRADA DEL TANARO 7 – VERDUNO (CN)**

Oppure a discrezione della stazione appaltante:

**PRESIDIO OSPEDALIERO DI ALBA MAGAZZINO GENERALE  
VIA PIERINO BELLI N. 26, 12051 ALBA (CN)**

**La consegna, montaggio, installazione e il collaudo di quanto ordinato, dovrà essere**

effettuata franco di ogni spesa (imballo, doganali, trasporto e facchinaggio compresi) nei luoghi e negli orari indicati negli ordinativi, con ogni onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell'I.V.A. che per legge, è a carico dell'acquirente

La presentazione dell'offerta implica, per le ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, pertanto non verranno prese in considerazione offerte con condizioni diverse da quelle ivi descritte e comunque che non contengano le prescrizioni stabilite dal presente invito. Quindi la formulazione dell'offerta dovrà essere fatta nello scrupoloso rispetto di quanto disposto dal precitato capitolato speciale.

In caso di aggiudicazione, la ditta SI IMPEGNA ad inviare obbligatoriamente i manuali, come da Art. 6, e provvedere alla formazione, come da Art. 4 del presente Capitolato

### **Art. 11 - COLLAUDO APPARECCHIATURE**

La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e sue spese, al collaudo degli impianti componenti il sistema consegnato valutato in sede di offerta tecnica e, comunque, non oltre 10 giorni dalla stessa, salvo diversi accordi con la stazione appaltante, alla presenza dell'incaricato dell'aggiudicatario e del personale all'uopo incaricato dalla stazione appaltante. Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle Apparecchiature compresi i relativi sistemi software eventualmente installati.

Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42/CEE e successive modifiche/integrazioni e delle norme tecniche di pertinenza.

Il fornitore dovrà procurare, a proprio carico, gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del fornitore.

Delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito "Verbale di Collaudo". Il collaudo è teso a verificare che l'apparecchiatura fornita sia conforme ai tipi o modelli descritti, con le caratteristiche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, nonché nella manualistica d'uso, e coerentemente con quanto previsto dalla normativa, che sia stata regolarmente installata e sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara.

Il collaudo consisterà:

- Nel controllo della completezza della fornitura, in particolare nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell'Apparecchiatura, compresi software e dispositivi accessori e della manualistica richiesta e nella verifica della corrispondenza ai requisiti di capitolato e a quanto dichiarato dalla ditta fornitrice nei questionari e della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dall'apparecchiatura con quelli dichiarati in sede di offerta;
- Nella verifica della conformità dell'Apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- Nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura sulla base di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite nei manuali tecnici del fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware sia di software, mediante dimostrazioni effettuate dal personale tecnico del fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il fornitore.
- Nell'effettuazione dei controlli di qualità e le verifiche previsti dalle norme vigenti;

- Nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento.
- Il fornitore dovrà eseguire a proprie spese, in collaborazione con l'Esperto in Fisica Sanitaria della Stazione appaltante, i Controlli di Qualità previsti dalla normativa vigente, in particolare le prove di accettazione previste dal D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 e successive modifiche, per il giudizio di idoneità all'uso clinico. Il fornitore è tenuto agli eventuali adeguamenti delle Apparecchiature.

Il fornitore dovrà produrre in sede di collaudo:

- il manuale d'uso in lingua italiana e il manuale tecnico e di service in formato cartaceo e digitale
- la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'Apparecchiatura fornita alla Direttiva 93/42/EEC (e successive modifiche/integrazioni) e alle vigenti norme di sicurezza;

Il collaudo si intende positivamente superato solo se i sistemi risultino verificati ai sensi di quanto sin qui previsto. In caso di esito negativo, anche parziale, del collaudo il fornitore ha l'onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e integrare quanto eventualmente mancante e di procedere al nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente entro il termine perentorio di 20 giorni dall'installazione, pena l'applicazione delle penali di cui al presente capitolato di gara. L'esito positivo del collaudo non esonera il fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo.

La stazione appaltante si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche degli impianti ed apparecchiature costituenti i sistemi forniti con quanto dichiarato e offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta e alle prestazioni dichiarate in sede di gara. Le eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico della impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

## **Art. 12 – VERIFICA REQUISITI**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dell'aggiudicatario di cui agli artt. 80 e 82 del Codice dei Contratti avviene ai sensi dell'art 32 c. 7 del Codice dei Contratti.

## **Art. 13 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA:**

L'aggiudicazione avrà luogo a favore della Ditta che avrà offerto il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

L'A.S.L si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione della fornitura qualora le condizioni economiche proposte non risultassero convenienti.

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara e si riserva la facoltà di sospendere la procedura di affidamento o di non procedere alla stipula del contratto qualora:

- la fornitura del bene o del servizio non trovi copertura finanziaria nel proprio bilancio;
- la fornitura del bene o del servizio non rientri più nel fabbisogno dell'Azienda per sopravvenute variazioni di attività o di organizzazione gestionale;

- per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria;<sup>P.I./Cod. Fisc. 02419170044</sup>
- per motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 14 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni se, del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione.

#### **Art. 15– AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO**

Qualora durante il periodo di fornitura la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi reattivi o nuove apparecchiature, da considerarsi aggiornamenti tecnologici e quindi analoghi a quelli oggetto della fornitura, che presentino pertanto migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, la stessa dovrà proporre all'ASL di fornire, ferme restando le condizioni economiche stabilite in gara, i nuovi prodotti "in sostituzione" di quelli oggetto dell'aggiudicazione. Il fornitore deve segnalare l'introduzione di nuovi pannelli diagnostici, inviando al Responsabile del Laboratorio la documentazione completa di scheda tecnica, scheda di sicurezza e studi scientifici o dati preliminari che siano già disponibili,

#### **Art. 16 – CONDIZIONI ECONOMICHE**

Tutti i prezzi saranno indicati nell'offerta economica al netto dell'aliquota IVA e saranno da ritenere fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato, dopo almeno 35 giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., digitalmente tramite procedura informatizzata su piattaforma Consip.

**Ai fini della stipula del contratto occorre che la ditta aggiudicataria trasmetta alla**

**stazione appaltante ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 da effettuarsi sul modello F24 e un'autocertificazione nella quale si dichiara di aver assolto il pagamento dell'imposta di bollo tramite F24 e indicando quanto segue:**

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

- n. di protocollo telematico (scaturito dal pagamento dell' **F24**);
- nome e cognome del legale rappresentante della ditta;
- nome della ditta;
- oggetto della procedura
- rdo n.;
- smart cig/cig;
- importo;

### **Art. 18 – NULLITÀ DEL CONTRATTO**

Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all'art. 53 comma 16 ter. D. Lgs 165/2001 è nullo.

### **Art. 19 – PENALITÀ**

In caso di mancato rispetto delle clausole sotto indicate e previste nel presente capitolato verrà applicata una penale dell' 1 per mille dell'importo complessivo netto del lotto corrispondente fatto salvo il risarcimento del danno

- Consegna di prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti e/o difettosi;
- Consegna con mezzi non idonei per dimensioni o tipologia;
- Ritardo nelle consegne nei termini previsti dagli ordinativi di spesa;
- ritardo intervento assistenza tecnica per ogni giorno di ritardo

Tali importi saranno comunicati alla S.S. Bilancio e Contabilità dell'Azienda Sanitaria Locale che provvederà all'addebito della penale. Sulla fattura viene indicato l'IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione.

Le penalità sono notificate all'impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d'impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore.

In ogni caso l'ASL si riserva il diritto di addebitare all'Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultimo e/o di risolvere il contratto a seguito di almeno tre contestazioni nel corso dell'anno solare.

Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore



commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

### **Art. 20 – SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, è ammesso il **subappalto** nei modi e nei termini indicati dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

### **Art. 21 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d'ordine comunicato dalla Struttura competente.

A seguito dell'entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: **UFXS51**.

L'articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il **codice CIG** (salvo nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità).

**L'Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.**

Il contratto di manutenzione decorrerà dalla data di collaudo definitivo, e la fattura fatto salvo ulteriori disposizioni impartite dalla S.C. Ufficio Tecnico decorrerà dalla data del collaudo e dovrà essere emessa semestralmente in modo posticipata.

**Gli oneri relativi al DUVRI (rischi di interferenza) dovranno essere compresi nella prima fattura della fornitura riferita all'attrezzatura.**

### **Art. 22 – PAGAMENTI**

I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l'A.S.L. chieda chiarimenti e/o copia di documentazione.

### **Art. 23 – GARANZIE DI ESECUZIONE.**

Ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell'importo contrattuale ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva.

La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, ai

sensi dell'art. 103 comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo:

- accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell'appalto
- accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione.

#### **Art. 24 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenza, vista la determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture, precisa che è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi complessivi risultano pari a € 500,00 in quanto sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 25 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall'art. 108 D.LGS. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 26 – DEROGA AL FORO COMPETENTE**

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello di Asti.

#### **Art. 27 – RIFERIMENTI AD ALTRE NORME**

Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

#### **Art. 28 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato.

**Con la comunicazione di affidamento della fornitura l'Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.**

**Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi**



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**di banche o della società Poste Italiane S.p.a.**

E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136.

E' fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**Art. 29 – INFORMATIVA PER I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Claudio Monti

*(documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)*